

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,


Duca di Savoia, di Genova,


Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito Progetto di Legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa di L. 300,000 sull'Esercizio 1860, per sussidii ad emigrati politici ricoverati nel Regno, sia presentato al Parlamento dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, il quale è incaricato di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 14 Maggio 1860.




Faring

Signori

Nell'anno 1848. il Governo del Re fu abilitato, per legge del 16 Dicembre, a spendere la somma di £ 200 mila in sollievo degli Emigrati politici. E perchè nell'anno seguente se ne accrebbe il numero furono stanziati altre 100 mila lire. Spendosi poi, per leggi particolari, provveduto a quelli che avevano militato in Ungheria, ed agli ufficiali che avevano preso parte alla difesa di Venezia, fu annualmente iscritta, in apposita categoria del bilancio del Ministero dell'Interno, una somma per sussidi alla Emigrazione.

La somma solita a stanziarsi in bilancio era di £ 160 mila. Ma, col l'andar del tempo, essendo diminuito il numero degli emigrati che avevano bisogno di soccorsi, perchè molti avevano trovato modo di onesto sostentamento, quella categoria era ridotta per l'esercizio 1859. a Lire 100 mila. Poi aumentato nuovamente il numero degli emigrati, fu necessitato lo stanziare altre £ 70 mila.

Pel 1860, fu, nel bilancio del Ministero dell'Interno, per le antiche provincie

scritta nella categoria 60, la somma di L. 90 mila sotto la denominazione "Emigrazione Italiana", nella quale sono pur compresi gli assegni agli Ufficiali Veneti - Ma questa somma è iscritta nei bilanci delle nuove provincie, per corrente esercizio, i quali rimangono ancora deparati, non per la sostanza ma per la forma.

Questa categoria è presentemente del tutto esaurita: il che non farà meraviglia a chi consideri la straordinaria e crescente emigrazione. Molti fra gli Emigrati sono entrati nell'esercito, ma ad altri ciò non è consentito dall'età o dalla debile costituzione; e vi hanno pure non pochi giovanetti ben nati, ai quali rimangono a compiere gli studi interrotti.

È quindi indispensabile la somma di L. 300 mila la quale per Regio Decreto, a relazione del Ministero delle Finanze, potrebbe essere ripartita sui bilanci, così delle nuove, come delle antiche provincie.

Ed io raccomando alla Camera la pronta discussione e l'approvazione della seguente proposta:

Progetto di Legge.

Articolo 1.

È autorizzata sull'esercizio 1860. una maggiore spesa di L. 300,000. per sussidii ad emigrati politici ricoverati nel Regno.

Tale somma verrà ripartita per Decreto Reale sui vari bilanci passivi del Ministero dell'Interno per le antiche e per le nuove provincie.

Articolo 2.

Saranno pure per Decreto Reale determinati i modi e le norme da osservarsi nella distribuzione di detti sussidii.

Progetto Legge N° 30.
presentato dal Ministro dell'Interno
[Parini]

Misure speciali per i rifugiati ad emigrare
politici rinvolti nel Regno, sull'esempio (1864)
Lunedì 16 Maggio

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BONOLLO, VISCONTI, BRAVI, CAVALLINI CARLO, POERIO,
GUERRIERI, GUALTERIO, TECCHIO, REGNOLI**sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno
*nella tornata del 16 maggio 1860*Maggiore spesa sull'esercizio 1860 per sussidi ad emigrati politici
ricoverati nel Regno.

Tornata del 1° giugno 1860.

SIGNORI,

Il progetto di legge sul quale ho l'onore di esporvi il parere della Commissione ebbe l'unanime plauso degli uffici. E a dire il vero non poteva altrimenti accadere. Conciossiachè potete in questo progetto vedere la conferma di quella nobile e generosa politica che così larghi frutti recò non che al regno, all'Italia nell'anno decorso. Una urgente necessità lo consigliava, come aveva già consigliato simili provvedimenti dopo le vicende del 1848. Deve soltanto considerarsi, che se allora al Parlamento piemontese sembrava utile e conveniente sovvenire ai bisogni di coloro che avevano perduta la loro patria in conseguenza della sciagura che ci toccò nella prima infelice guerra d'indipendenza, se poneva fra le conseguenze di quel disastro il dover provvedere a queste private calamità, conseguenza funesta della calamità universale, questa volta dopo il 1859, dopo aver noi colti i frutti della vittoria, dopo avere allargato così notabilmente il regno, dopo avere di tanto avvantaggiata l'impresa dell'italiano riscatto, altre e forse più gravi ragioni ci confortano a seguire quella via ed imitare la generosa politica seguita nelle precedenti legislature. Le speranze suscitate dalla guerra che ci mosse l'Austria, e quelle maggiori cresciute

(50-A)

dalle vittorie degli eserciti alleati portavano nelle file del nostro esercito la gioventù che da molte parti d'Italia si levò unanime e corse ad arruolarsi sotto le nostre bandiere. Questa speranza diede luogo a manifestazioni di simpatia, e talora a moti ed agitazioni che prestarono un materiale e morale concorso alla nostra impresa. L'Austria e i governi italiani che per lei parteggiavano crebbero in sospetto; e la persecuzione in quelle provincie, le quali non ebbero agio nè tempo di emanciparsi, si fece grave oltre ogni misura. In qualche provincia italiana queste speranze, queste agitazioni furono crudelmente soffocate nel sangue, e vittime generose caddero col grido del nostro Re e della comune patria sulle labbra, ed altre più furono costrette a cercare un sicuro asilo fra noi. Niuno di voi ha dimenticato i dolori della provincia di Perugia, che mossero a pietà tutta l'Europa; molti hanno potuto contare i suoi esuli o ricoverati nell'esercito all'ombra della nostra bandiera, o miseramente raminghi per le nostre città. Niuno di voi ignora quanti dolori, quante sciagure seguirono (ahi troppo da presso!) le brevi speranze dell'infelice Venezia. La riazione in quelle provincie cresciuta in proporzione, direi quasi, dei vantaggi ottenuti dalle altre parti d'Italia più fortunate, accrebbe e minaccia accrescere ogni giorno più il numero delle vittime. Quindi è, che se il Parlamento piemontese nel 1848 fece opera saggia e generosa ad un tempo, provvedendo all'emigrazione italiana, il nuovo Parlamento nazionale farà opera eziandio giusta imitandone con non minore larghezza l'esempio.

La vostra Commissione non dimenticò però di preoccuparsi del modo con cui questi sussidii sarebbero distribuiti. Ma parve a lei che l'articolo 2° della legge mostrava con sufficiente chiarezza l'intenzione del Governo di assicurarsi con i modi migliori che la possibile equità fosse conservata in questa distribuzione e che le opportune cautele non fossero dimenticate. Una esatta statistica, e l'aiuto di Commissioni agevoleranno al Governo la via, e impediranno che si rinnovino (per quanto sarà possibile) alcuni sconci che in proposito si ebbero qualche volta a lamentare.

Esprimeva anche la Commissione il desiderio che nello stabilire queste norme il Governo serbasse a sé sufficiente latitudine per impedire, quanto era possibile, che il sussidio non si convertisse in incoraggiamento all'ozio ed al vagabondaggio; e che per renderlo più decoroso potesse preferire al giornaliero soccorso l'avviamento ad un utile lavoro. La Commissione è ben certa che di questi soccorsi il Governo non sarebbe largo giammai a coloro i quali non volessero cercare nel lavoro e nell'industria i mezzi di campare la vita, e che nello stesso tempo avendo le fisiche condizioni che li rendessero atti alle armi, si rifiutassero ad arruolarsi nell'esercito, o che senza competenti ragioni, solo per amor dell'ozio o per repulsione alla militare disciplina abbandonassero le bandiere.

Alcune parole della relazione del ministro dell'interno che

precedono il progetto di legge a noi sottoposto, e che riguardano i giovani emigrati che hanno bisogno di sussidio per proseguire gli interrotti studi, ci rassicurano abbastanza in proposito sulle intenzioni del ministro.

Solo nella redazione dell'articolo 1° della legge, insorse una difficoltà posta innanzi da deputati delle provincie Toscane.

È ben manifesta l'intenzione del ministro di provvedere agli emigrati che si trovano in tutte le provincie del regno. Considerando però che forse la più grossa parte dell'emigrazione delle provincie Romane trovasi in Toscana, e che ad essa conviene urgentemente provvedere, non sembrò abbastanza chiaro l'ultimo inciso che dice doversi le lire 500,000 ripartire nei bilanci passivi (del 1860) del ministero dell'interno per le antiche e per le nuove provincie. Ora, come voi non ignorate, o signori, se i bilanci del 1860 per la Lombardia e per l'Emilia possono essere compresi sotto quella frase generica, non altrettanto forse potrebbe dirsi per quello della Toscana, ove esistono ancora reggenze provvisorie, dalle quali e non dal Ministero dell'interno dipendono le singole amministrazioni per quella provincia. È ben vero che questa autonomia amministrativa può considerarsi, ed altro non è realmente, che una semplice e provvida liquidazione d'interessi; ma siccome può per necessità questo stato prolungarsi ancora, siccome il bilancio Toscano del 1860 non è ancora parte di quello dello Stato, e siccome in quel bilancio della Toscana alcuna categoria non esiste sotto questo titolo di soccorsi all'emigrazione, sembrò alla Commissione che fosse molto conveniente adottare una dicitura più chiara, la quale fosse più conforme e alle intenzioni del ministro, e alle vostre, non che alle necessità dell'emigrazione medesima. Parve adunque alla Commissione che si dovessero indicare esplicitamente tutte le nuove provincie che devono portare nei loro bilanci questo peso proporzionatamente ai bisogni.

La Commissione opina che questo sarà un nuovo passo verso l'unificazione vera anche degli interessi, e sarà con ciò posto in chiaro sempre più che le separate amministrazioni le quali conturbarono alcune menti non si riducono ormai che ad una provvida e prudente liquidazione.

La Commissione infine considerò che la somma di L. 500,000 stabilita dal ministro per l'anno 1860 provvede forse a sufficienza ai bisogni, essendo quasi la metà dell'anno trascorsa; ma unanimamente dichiarò (ed in ciò crede aver consentite tutta la Camera) che se maggiori risultassero, o più gravi si facessero le necessità, essa sperava che il Governo non avrebbe mancato di chiedere ulteriori crediti, certo come deve essere, che tutte le volte che per esso si faccia domanda di provvedimenti dettati dalla giustizia, e consigliati da un generoso sentimento e dall'amore alla causa italiana, non gli mancherà giammai il consenso ed il concorso del Parlamento.

GUALTERIO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

È autorizzata sull'esercizio 1860 una maggiore spesa di lire 500,000 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

Tale somma verrà ripartita per decreto reale sui vari bilanci passivi del Ministero dell'interno per le antiche e per le nuove provincie.

~~Art. 2.~~

Saranno pure per decreto reale determinati i modi e le norme da osservarsi nella distribuzione di detti sussidi.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

È autorizzata sull'esercizio 1860 una maggiore spesa di lire 500,000 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

Tale somma verrà ripartita per decreto reale sul bilancio passivo delle antiche provincie e su quelli della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 2. Giugno 1860.

Pelloni